



Ratifica dell'Accordo transattivo fra la Repubblica italiana ed Euratom per la gestione dei rifiuti radioattivi di Ispra

A.C. 1394

Nota di verifica n. 70
29 gennaio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1394
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si rammenta che la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 537-542) ha attribuito alla Sogin il compito di smantellare il reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), recependo quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo italiano e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) del 27 novembre 2009 (comma 537). Sogin diviene titolare degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1 (comma 538), dà inizio alle attività conoscitive preliminari alla presa in carico dell'impianto (comma 539) e provvede al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi alla medesima società Sogin Spa (comma 540).

Sogin S.p.A. provvede alle predette attività a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica: a tal fine, le attività derivanti dagli obblighi di cui al menzionato Accordo del 27 novembre 2009 sono inserite tra gli oneri generali di sistema (comma 541).

Con delibera dell'Arera (già Autorità per l'energia elettrica) sono stabiliti i criteri di rimborso alla Sogin degli oneri relativi alle attività ora descritte (comma 542).

Alle norme non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1: stabilisce che il Governo italiano	La relazione tecnica ribadisce che, a seguito

provvederà alla disattivazione dell'installazione nucleare denominata Reattore Ispra. In particolare la norma elenca le attività a carico del Governo italiano e quelle a carico del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra.

Si specifica che le Parti rinunciano ad ogni ulteriore eventuale pretesa a fronte degli oneri per le pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano svolte presso il CCR di Ispra.

Articolo 2: Si prevede che entro il 2028 i rifiuti nucleari del CCR di Ispra, saranno conferiti al Deposito nazionale italiano. Al momento del conferimento dei rifiuti la Commissione europea corrisponderà un importo per il loro stoccaggio e smaltimento. L'importo sarà calcolato secondo le tariffe ufficiali applicabili agli esercenti pubblici italiani: un contratto tra il Gestore del Deposito Nazionale e l'Euratom definirà l'importo finale e le modalità di pagamento. All'atto del conferimento i rifiuti diverranno di proprietà del Governo italiano; vengono infine disciplinate le eventualità di slittamenti della predetta tempistica.

Articolo 3: il conferimento al deposito nazionale potrà avvenire solo previo condizionamento dei rifiuti secondo gli standard WAC (*waste acceptance criteria* ossia criteri di accettazione dei rifiuti). Sono a carico del Governo italiano gli oneri derivanti da una eventuale modifica dei WAC, stabilendo però che in tale ipotesi il CCR riconoscerà un importo forfettario di 6 milioni.

Articolo 5: disciplina le controversie eventualmente risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo, prevedendo le procedure di negoziazione, di mediazione e, infine, di deferimento alla Corte di giustizia UE.

Articolo 6: istituisce un Comitato misto di gestione che si riunirà almeno ogni tre mesi, con il compito di controllare l'attuazione dell'Accordo. In particolare, il Governo italiano nominerà tre rappresentanti.

Appendice 1: indica in maggior dettaglio le attività e le interfacce tecnico-gestionali per la disattivazione del reattore di Ispra.

dell'Accordo, risultano a carico del Governo italiano le seguenti attività: mantenimento in sicurezza; disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da smantellamento di categoria 2 alla Stazione di gestione dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra; predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di categoria 3 – in particolare della grafite – ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del CCR; proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale. Le attività previste dall'Accordo sono del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa (DL n. 314/2003; L n. 239/2004; L n. 99/2009; DLgs n. 31/2010).

La relazione tecnica afferma quindi che il Tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico e costituito da quest'ultimo, dall'ENEA, dall'ISPRA e dalla SOGIN Spa ha effettuato, al momento dell'Accordo nel 2009, la migliore stima che, in analogia con quanto fatto per gli impianti della SOGIN, non comprende gli oneri per lo smaltimento geologico dei rifiuti ad alta attività e indica un costo complessivo di circa 45 milioni di stime finanziarie di questo tipo, tale risultato è coerente con i costi di disattivazione di impianti simili. Inoltre, a tale importo vanno necessariamente aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto; tali oneri sono valutati in circa 5 milioni di euro.

La distribuzione annuale dei costi e il programma a vita intera sono basati sull'ipotesi di completare la disattivazione entro undici anni dal trasferimento della licenza e di ottenere la licenza di disattivazione entro un anno dalla presentazione della relativa istanza.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: all'attuazione dell'accordo si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge di bilancio 2018, secondo i quali la società Sogin Spa provvede alle attività richieste a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, e	La <u>relazione tecnica</u> espone le vicende storiche e amministrative relative all'impianto di Ispra e il relativo contenzioso (in merito agli oneri per lo smantellamento), culminato nell'accordo transattivo del 2009 fra il Governo italiano e l'Euratom.

con deliberazione dell'Arera sono stabilite le modalità di rimborso alla società Sogin Spa per la copertura degli oneri relativi a tali attività, in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima Autorità per il riconoscimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La vicenda è comunque ricostruita in maggior dettaglio nella relazione illustrativa, cui si rinvia. Tenuto conto anche dell'esigenza di evitare l'apertura di un contenzioso in sede europea per mancata attuazione dell'Accordo, che potrebbe portare all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia, il presente disegno di legge permette l'attuazione del quadro normativo stabilito dall'articolo 1, commi 537, 538 e 539, della L. n. 205/2017, con cui dare inizio al processo di realizzazione dell'Accordo con l'incarico diretto alla SOGIN di iniziare le operazioni preliminari di inventario degli impianti e dei materiali da trasferire e con la previsione di costituire il Comitato misto previsto dall'Accordo (formato da rappresentanti del MISE, della Commissione europea e della SOGIN). Ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della L. n. 205/2017, la copertura degli oneri è prevista mediante la riformulazione degli oneri generali di sistema di cui al DL n. 25/2003, il cui articolo 1, comma 1, lettera a), come modif. dalla cit. L. n. 205/2017, prevede l'utilizzazione del gettito attuale della componente tariffaria A2 per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, e alle attività connesse. Dalla disposizione non originano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme autorizzano la ratifica dell'Accordo del 2009 con cui il Governo italiano e l'Euratom hanno definito transattivamente le questioni relative alla gestione dei rifiuti radioattivi nel quadro dello smantellamento del reattore nucleare "Ispra-1".

La legge di bilancio per il 2018 aveva già stabilito che per le attività affidate, in tale ambito di operatività, alla Sogin, si sarebbe provveduto a valere sul prezzo di vendita dell'energia elettrica, incrementando gli oneri generali di sistema (componente A2, attualmente parte della componente tariffaria "A-rim").

La relazione tecnica informa che nel 2009 un apposito Tavolo tecnico ha stimato i relativi oneri in 45 milioni, cui si dovevano aggiungere 5 milioni per la custodia passiva dell'impianto svolta dal Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea e conclude che, poiché la copertura degli oneri è prevista mediante la riformulazione degli oneri generali di sistema della bolletta elettrica, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti diretti per la finanza pubblica, si rileva quanto segue.

In primo luogo, la stessa RT, nell'indicare che la stima degli oneri è stata effettuata da un apposito tavolo tecnico nel 2009, non fornisce ulteriori elementi al riguardo. In proposito si rileva l'opportunità di acquisire una conferma circa la perdurante validità di tale stima.

Inoltre, la relazione tecnica informa che la predetta stima "in analogia con quanto fatto per gli impianti della SOGIN, non comprende gli oneri per lo smaltimento geologico dei rifiuti ad alta attività". In proposito appare dunque necessario acquisire elementi circa l'entità di tali oneri ed i mezzi con cui farvi fronte.

Si rileva in proposito che, all'atto del conferimento, i rifiuti diverranno di proprietà del Governo italiano (art. 2 dell'Accordo).

Appare altresì necessario acquisire un chiarimento in merito agli eventuali effetti netti sul gettito, tenuto conto, da un lato, degli effetti in termini di IVA, dall'altro, della possibilità da parte di alcuni soggetti di dedurre gli aumenti tariffari quali componenti negative di reddito.

Andrebbe infine acquisita conferma che dall'istituzione del Comitato misto di gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò con riferimento sia alle spese e agli emolumenti per i componenti del Comitato sia alle spese per il funzionamento dello stesso.